



CODICE ETICO FEDERBIO

In esecuzione dell'art. 23 dello Statuto di FederBio - Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica, l'assemblea generale dei soci ha approvato in data 21.06.2016 il seguente

CODICE ETICO FEDERBIO
FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E
BIODINAMICA

TITOLO I

PREMESSE

A) Per agricoltura organica si intendono quei modelli e quelle modalità di agricoltura (biologica e biodinamica) che - nel prendere conoscenza e coscienza della complessa realtà della natura, dei suoi elementi costitutivi (regno minerale, vegetale e animale) e delle loro molteplici interazioni (in relazione anche all'essere del pianeta Terra, globalmente inteso) - scelgono mezzi, soluzioni e metodi produttivi che

- ▶ siano promotori di uno sviluppo ecosostenibile e solidale nonché funzionali ad esso;
- ▶ siano compatibili con questa realtà e quella altrettanto complessa dell'uomo, nelle sue implicazioni biologiche, fisiologiche, psicologiche, morali e sociali;
- ▶ escludano l'utilizzo di organismi geneticamente modificati ed anzi perseguano, in particolare, metodi e mezzi che rispettino e coadiuvino i naturali processi biologici vegetali e animali ed escludano metodi di crescita forzati o comunque innaturali (art. 2 Statuto).

B) FederBio è l'organizzazione comune degli organismi, degli enti e delle associazioni che operano nel settore nella quale - garantita a ogni categoria e soggetto pari dignità nonché assoluta autonomia - sia, con perseveranza, pazienza e sforzo di comprensione delle altrui ragioni, perseguito l'obiettivo di un processo decisionale

unitario, nell'eventuale mancato raggiungimento del quale le diversità siano intese quali ricchezze del movimento e non insanabili motivi di frattura (art. 3 Statuto).

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO DEI SOCI

Art. 1 - Tutti i soci sono tenuti a vivere la realtà associativa con fattiva collaborazione, impegno nel raggiungimento dello scopo sociale, lealtà e nel pieno e incondizionato rispetto di qualsiasi altro socio.

I soci istituzionali (Enti e Persone Giuridiche di cui all'art. 4.1 Statuto) si adopereranno fattivamente affinché i soggetti loro aderenti mantengano analogo corretto comportamento nei confronti di tutti i soci della Federazione.

Art. 2 - La violazione dell'art. 6 Statuto (diritti e doveri dei soci) e dell'art. 4.5 Regolamento (procedure di coordinamento), nonché dell'art. 9.4 regolamento (decisioni del C.T.) costituiscono specifiche (ma non uniche) ipotesi di illecito disciplinare devolute al giudizio del Giurì di Autodisciplina sempre che non costituiscano causa di ulteriori più gravi provvedimenti la cui adozione è demandata all'Assemblea generale dei soci.

Art. 3 - La comunicazione interna, la sintesi delle ragioni di ciascun socio e il coordinamento di tutti gli associati costituiscono momento pregnante e fondativo della Federazione. Pertanto, tutti i soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'art. 4.3 del Regolamento e a ottemperare puntualmente a quanto disposto dall'art. 4.5 del Regolamento medesimo avendo cura di prestare la massima collaborazione alle procedure di coordinamento ivi previste. Ciò nella consapevolezza che la violazione di quanto previsto nel presente articolo può determinare l'esclusione del socio dalla Federazione.

Art. 4 - A tal fine, ciascun socio ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Coordinatore della sezione soci di appartenenza ogni problematica di rilievo e d'interesse comune sulla quale intende prendere pubblicamente posizione al fine di consentire che il medesimo coordinatore azioni le procedure di coordinamento specificate in Statuto e Regolamento.

Ogni socio ha, altresì, l'obbligo di sollecitare il confronto con ogni altro socio nonché la sezione soci di appartenenza anche al solo fine di prevenire comportamenti o prese di posizione pubbliche, che possano arrecare nocimento all'intero settore bio nazionale nonché alla immagine della Federazione e/o anche solo apparire difformi da quelle già assunte dalla Federazione e/o da altre sezioni soci.

Tutti i soci riconoscono nel Giurì di Autodisciplina la seconda istanza (la prima è il Comitato direttivo della sezione soci di appartenenza - ove presente - o il Consiglio Direttivo di FederBio, nel caso di contrasto tra sezioni soci) per la composizione amichevole delle controversie relative ai rapporti tra gli associati.

TITOLO III

IL GIURÌ DI AUTODISCIPLINA

Art. 5 - Il Giurì di Autodisciplina è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La nomina è revocabile solo dall'Assemblea.

Il Giurì di Autodisciplina vigila sull'osservanza del Codice di Autodisciplina e riferisce al Consiglio Direttivo sugli eventuali provvedimenti da assumere nei confronti dei soci, che contravvengono alle clausole contenute nel Codice e da sottoporre a delibera assembleare.

Il Giurì di Autodisciplina nomina al suo interno il Presidente; in caso di vacanza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di Presidente sono svolte dal membro più anziano.

Art. 6 - L'Assemblea Generale dei soci elegge i componenti del Giurì di Autodisciplina con una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i 3/5 dei soci aderenti a FederBio.

Ogni socio ha diritto di proporre un nominativo per la carica di componente del Giurì di Autodisciplina. Nell'ipotesi che il numero dei candidati proposti superi il numero di posti disponibile si procede a votazione a scrutinio segreto: in ogni scheda ciascun socio indica una terna di candidati. Risultano nominati i primi eletti che abbiano comunque ottenuto la maggioranza di cui al comma 1; e così, con successive votazioni, per i posti ancora eventualmente rimasti vacanti nell'ipotesi che ottengano la maggioranza di cui al comma 1 un numero minore di candidati rispetto ai posti disponibili.

Possono essere membri del Giurì di Autodisciplina soggetti dalla riconosciuta specchiata moralità e che non versino in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con le funzioni che sono chiamati a rivestire.

Solo per mera esemplificazione, non possono essere membri del Giurì di Autodisciplina i falliti e i condannati in via definitiva per delitti contro la personalità dello Stato, la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, la moralità pubblica, la persona e il patrimonio; nonché per contravvenzioni e reati di particolare allarme sociale.

Le posizioni personali di cui ai due commi precedenti devono essere autocertificate - sotto le comminatorie di legge in caso di dichiarazioni false, mendaci e/o incomplete - dagli interessati nel termine perentorio di giorni cinque dalla loro elezione.

I membri del Giurì di Autodisciplina percepiranno un'indennità nei termini stabiliti dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute su presentazione dei documenti comprovanti.

Art. 7 - Esaurito - inutilmente - il tentativo di composizione di cui all'art. 4, u.c., o, direttamente, nell'ipotesi di ritenute violazioni del presente Codice, ciascun socio o sezione soci può investire di una questione il Giurì di Autodisciplina mediante

deposito di istanza - corredata da fascicolo di documenti - presso la segreteria della Federazione. Questa provvede a trasmettere il fascicolo al presidente dell'Organo adito.

Sull'istanza proposta il presidente del Giurì di Autodisciplina provvede nei dieci giorni successivi fissando riunione dell'organo per un termine non superiore ad ulteriori giorni 20.

In ogni caso, e anche in assenza di istanze di soci, il presidente convoca il Giurì di Autodisciplina con cadenza semestrale per una disamina dell'andamento complessivo della realtà associativa della Federazione. Di dette disamine il presidente del Giurì relaziona al presidente di FederBio.

Le deliberazioni del Giurì di Autodisciplina sono adottate a maggioranza.

Le adunanze del Giurì di Autodisciplina sono valide con la presenza di due componenti dell'organo: in tale ipotesi, i provvedimenti vanno, però, approvati all'unanimità.

Art. 8 - Le riunioni del Giurì di Autodisciplina hanno natura di camera di consiglio e si concludono con un provvedimento che ha natura di arbitrato qualora si dirima una controversia tra soci, di sanzione qualora si acclari violazione del presente Codice e di parere in tutti gli altri casi.

Nell'istanza che investe il Giurì di una questione, il socio proponente deve esplicitare la propria ottemperanza al lodo che sarà adottato (clausola compromissoria); detto lodo, pertanto, non è impugnabile se non nelle specifiche ipotesi di legge.

Il Giurì di Autodisciplina ha l'obbligo di sentire - nel corso della camera di consiglio - il socio che ha devoluto all'attenzione dell'organo una questione; ha altresì l'obbligo di sentire - separatamente e, successivamente, in contraddittorio se ritenuto utile/necessario - il socio nei confronti del quale il richiedente pronunciamento ha motivo di doglianza.

In ogni caso, il Giurì di Autodisciplina ha l'obbligo primario di perseguire il componimento della questione devoluta e, successivamente, emettere un lodo arbitrale in caso di emersa impossibilità ad un condiviso componimento.

Tutti i provvedimenti adottati dal Giurì di Autodisciplina devono essere motivati e contenere la previsione circa la necessità o meno di investire - per quanto di eventuale competenza - il consiglio direttivo e/o l'assemblea generale dei soci della Federazione.

Il Giurì di Autodisciplina può adottare i provvedimenti sanzionatori del richiamo (nelle ipotesi lievi) e della censura (nelle ipotesi più gravi).

Il provvedimento della censura va sempre notificato al presidente della Federazione affinché questi investa il consiglio direttivo di FederBio della questione sollevata per i provvedimenti di competenza.

Art. 9 - Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8.1 Regolamento, il Giurì di Autodisciplina ha facoltà di richiedere a tutti gli organi della Federazione (art. 8 Statuto) copia della documentazione presente negli archivi degli stessi.

Ha facoltà, altresì, di richiedere a tutti i soci l'esibizione della documentazione necessaria al fine dell'espletamento delle proprie attribuzioni statutarie. A tali richieste i soci sono tenuti a ottemperare e non possono opporre che il segreto d'impresa.

Il diniego all'esibizione di documenti da parte di un socio costituisce comportamento valutabile dal Giurì di Autodisciplina ai fini del giudizio.

TITOLO IV

IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

Art. 10 - La Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica - in tutte le sue varie componenti - intende attivarsi in ogni sede e vigilare affinché il sistema di

controllo e certificazione implementato in Italia sia assolutamente coerente con le prescrizioni normative e/o regolamentari adottate a livello comunitario e nazionale e, in ogni caso, idoneo - in applicazione della metodologia della valutazione del rischio e dei principi di precauzione e di prevenzione - a garantire che siano immessi in commercio prodotti e derrate assolutamente rispondenti ai requisiti previsti; e ciò ponendo in essere ogni e qualsiasi attività a tale scopo conducente anche oltre quelle strettamente previste dalla normativa vigente nell'ambito del sistema di certificazione di settore.

In particolare, la Federazione intende farsi promotrice di un'applicazione scrupolosa, sostanziale e non meramente formale, della normazione europea e nazionale anche attraverso la predisposizione di linee guida e protocolli di filiera vincolanti per i propri associati e i soggetti firmatari.

In ottemperanza agli scopi e ai principi del presente articolo, FederBio intende puntualizzare - come agli articoli successivi - i minimi obblighi cui i propri associati sono tenuti ciascuno per le proprie competenze e ruoli nel sistema.

Art. 11 - Gli organismi di controllo e certificazione verificano l'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di controllo e precauzionali previste dai Reg.ti CE 834/2007 del 28.06.2007 e n. 889/2008 del 05.09.2008 (e loro successive modifiche ed integrazioni), nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati, nell'esercizio della propria attività:

- a) mantengono un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, e conservano i dati per un periodo minimo di cinque anni, impegnandosi a condividere le informazioni e i documenti al fine di garantire la migliore efficacia e trasparenza del sistema di certificazione di settore;

- b)* verificano che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità che non permettano di modificare i dati o comunque garantiscano la possibilità di riconoscere le modifiche effettuate;
- c)* forniscono al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui propri compiti e responsabilità nonché una adeguata e continua formazione e aggiornamento impegnandosi a condividere nell'ambito della Federazione standard minimi e iniziative utili alla standardizzazione sulla base di requisiti in grado di assicurare sempre un elevato livello professionale del personale impiegato (a tal proposito si veda l'art. 3.3 del codice di autodisciplina della sezione soci organismi di certificazione allegato al presente documento);
- d)* attuano adeguate procedure di controllo e riscontro per garantire che le visite ispettive e gli altri audit previsti siano svolti nello scrupoloso rispetto delle procedure di controllo e siano redatti dai Valutatori/Ispettori in forma completa ed esaustiva, compresa la data, l'ora di ingresso e di uscita e siano controfirmati dagli operatori biologici (o di suo delegato in virtù di adeguato documento da allegare ai rapporti) al termine della visita ispettiva;
- e)* compensano le prestazioni professionali dei valutatori/ispettori con un compenso che garantisca - comunque - una adeguata e decorosa remunerazione degli stessi in relazione a parametri oggettivi riferibili alla prestazione anche in relazione ad albi professionali istituiti per legge (a tal proposito si veda l'art. 3.2 del codice di autodisciplina della sezione soci organismi di certificazione allegato al presente documento);
- f)* applicano - al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti gli operatori assoggettati - scrupolosamente il proprio tariffario nei termini approvati dall'Autorità competente nazionale e opportunamente resi pubblici. Gli organismi aderenti alla federazione non possono prevedere nel proprio tariffario percentuali in alcun modo connesse a fatturati. La parte prevalente della tariffa deve essere determinata in maniera analitica sulla base del costo dei servizi prestati, la parte residua può essere determinata in relazione alla quantità di prodotto controllato.

Sconti sullo stesso sono praticabili - esclusivamente in presenza di evidenze oggettive di economie di servizio - solo nei riguardi degli operatori cui tali evidenze emergano. Sono, pertanto, esclusi compensi concessi ad altri soggetti che svolgono attività di consulenza in relazione a gruppi di operatori in qualsivoglia modo individuati nei confronti dei quali viene applicata detta scontistica, fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 20;

- g)* si obbligano a garantire, nel proprio sistema di controllo e certificazione, la presenza reale e percepita di obiettività intesa quale indipendenza, assenza di conflitti di interesse, assenza di preconcetti, assenza di pregiudizi, neutralità, onestà, distacco ed equilibrio; attuano, a tal fine, verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma ISO/IEC 17065:2012, conservandone prova documentale;
- h)* accertano eventuali violazioni commesse dagli operatori e adottano i relativi provvedimenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, impegnandosi a darne comunicazione e pubblicità adeguate ai sensi della normativa vigente e anche nell'ambito della Federazione in relazione alla necessità di evitare che operatori sanzionati possano compromettere l'affidabilità di intere filiere o transitare presso altri organismi di certificazione allo scopo di evitare gli effetti del provvedimento;
- i)* si impegnano a garantire la necessaria riservatezza, se richiesta, alle imprese che effettuano segnalazioni dirette di eventuali non conformità dei prodotti o, per tramite della Federazione, relativamente a ipotesi di violazione delle normative europee e nazionali di settore;
- j)* trasmettono al Ministero, nonché alle Regioni, nel cui territorio operano, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nell'anno precedente, impegnandosi a cooperare con il Ministero e l'Ente unico nazionale di accreditamento attraverso la Federazione affinché la gestione a

sistema di questi dati possa consentire un miglioramento costante e effettivo del sistema di certificazione nazionale di settore;

- k)* si attivano per rendere evidenti e operativi gli impegni per il rispetto del presente Codice Etico modificando la propria Politica della Qualità e tutto l'assetto procedurale e documentale di sistema per quanto necessario a garantire gli impegni presi;
- l)* comunicano tempestivamente a FederBio ogni informazione utile a svolgere verifiche puntuali e dirette rispetto a comportamenti ritenuti non corretti da parte di qualsiasi soggetto operante nel sistema di controllo, in particolare quando potrebbe essere a rischio l'integrità del sistema di controllo nazionale di settore o del mercato, nel rispetto della normativa sulla privacy;
- m)* condividono procedure di concorrenza leale così come precisato nel punto 2 dell'allegato A.

FederBio si farà promotrice dell'istituzione di un Osservatorio per monitorare il livello di trasparenza, imparzialità ed equilibrio verso gli operatori clienti del servizio di certificazione con particolare attenzione alle modalità di formazione e applicazione dei tariffari e per monitorare l'efficacia e la qualità del sistema di certificazione attraverso la definizione e la verifica costante di indicatori di prestazione adeguati.

Art. 12 - Gli operatori notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e si sottopongono al sistema di controllo. Gli operatori sono responsabili della conformità ai regolamenti comunitari, nonché alle normative nazionali e regionali adottate in applicazione degli stessi, dei prodotti comunque immessi sul mercato; e ciò anche a seguito di trasformazione o importazione effettuata in proprio o in conto terzi.

La relazione di cui all'art. 63 Reg. CE 889/05.09.2008 deve essere completata con la più analitica indicazione possibile di tutte le misure concrete da adottare nell'unità e/o nel sito e/o nell'attività di propria responsabilità per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica nonché con ogni e qualsiasi misura precauzionale implementata

per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e con le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione sotto responsabilità dell'operatore. Un capitolo va espressamente dedicato alle procedure e agli strumenti relativi alla qualifica dei fornitori e alla tracciabilità delle produzioni fino all'origine agricola. Gli organismi di certificazione associati assicurano che la descrizione e le misure di cui al superiore alinea siano costantemente aggiornate dall'operatore e che queste siano ricomprese in un sistema di qualità predisposto dall'operatore.

Il documento di cui al comma precedente deve essere predisposto in piena autonomia dall'operatore richiedente l'assoggettamento e da questo costantemente aggiornato. Gli operatori sono tenuti a dimostrare, anche attraverso la relazione di cui all'art. 63 Reg. CE 889/2008, le loro conoscenze normative e competenze tecniche e gestionali all'organismo di certificazione a cui hanno notificato le proprie attività con metodo biologico e sono tenuti al costante aggiornamento delle stesse. Gli organismi di certificazione aderenti alla Federazione si impegnano a svolgere una valutazione su questi aspetti sulla base di standard definiti nell'ambito della Federazione stessa e a non inserire nel sistema di controllo operatori che risultino non adeguatamente formati, preparati, esperti e organizzati per garantire una corretta applicazione del metodo biologico. La Federazione si fa promotrice anzitutto vero il Ministero e le Regioni e in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza degli operatori di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per agevolare la conoscenza del metodo biologico e delle relative normative e si impegna affinché i propri standard di valutazione vengano riconosciuti dall'Autorità competente nazionale e dall'Ente unico nazionale di accreditamento.

Il documento di cui al comma 3 deve essere corredato - almeno - dalla seguente documentazione:

- documentazione comprovante la disponibilità dei terreni assoggettati;
- dichiarazione, resa dall'operatore ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i terreni assoggettati sono nella sua esclusiva disponibilità;

- dichiarazione, resa dall'operatore ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non essere assoggettato ad altro organismo di controllo o di esserlo nei casi previsti dalla normativa.

Il documento di cui al comma 3, redatto come al comma 4 e corredato di tutta la documentazione di supporto alle descrizioni e alle misure citate nonché di quella come prevista al comma precedente, è acquisito dagli organismi di certificazione contestualmente alla prima notifica di assoggettamento al sistema di controllo. In mancanza di detta documentazione gli organismi di certificazione non procedono all'esecuzione dell'ispezione iniziale (o di avvio). In quella sede l'organismo di certificazione effettua la verifica della dichiarazione, delle descrizioni e delle misure adottate dall'operatore. Al termine delle attività di verifica, l'organismo di certificazione compila una relazione che indica le eventuali carenze e/o la mancata osservanza delle disposizioni del Reg. CE n. 834/2007 e del Reg. CE 889/2008. L'operatore è tenuto ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze constatate.

Gli operatori devono:

- comunicare tempestivamente e senza eccezioni al proprio organismo di controllo sospetti fondati o non conformità rilevate anche su propri fornitori o prodotti; l'organismo di controllo si impegna a gestire le attività necessarie per la risoluzione del reclamo garantendo, se richiesto dall'impresa, la riservatezza all'impresa che segnala;
- comunicare tempestivamente a FederBio ogni informazione utile a svolgere verifiche puntuali e dirette rispetto a comportamenti ritenuti non corretti da parte di qualsiasi soggetto operante nel sistema di controllo, in particolare quando potrebbe essere a rischio l'integrità del sistema di controllo nazionale di settore o di particolari ambiti del mercato.

Art. 13 - L'assoggettamento al sistema di controllo e il periodo di conversione hanno inizio con la ricezione da parte dell'organismo di controllo e certificazione della notifica completa di ogni documento a corredo.

Art. 14 - Gli operatori sono sottoposti al controllo del rispetto delle regole del metodo di produzione biologico almeno una volta durante l'anno solare. La natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di infrazioni e di irregolarità nonché avuto riguardo alle attività aziendali e alle loro fasi. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di controllo, l'organismo di certificazione autorizzato rilascia agli operatori già assoggettati, e a richiesta degli stessi operatori, purché in regola con il pagamento del corrispettivo pattuito per il servizio di certificazione, il documento giustificativo di cui all'articolo 29 del Regolamento n. 834/2007 redatto ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento n. 889/2008. Detto documento giustificativo contiene almeno le informazioni di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 889/2008 ed ha validità di dodici mesi dalla data di emissione. Tale validità può raggiungere il limite di diciotto mesi se consentito dall'Organismo unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 775/2008. La vigenza del certificato di conformità abilita l'operatore assoggettato a definire biologici i prodotti commercializzati. Il certificato di conformità contiene tutte le informazioni necessarie alla commercializzazione dei prodotti e abilita l'operatore a emettere dichiarazioni di conformità sia tramite etichettatura che a mezzo delle indicazioni sui documenti di vendita, avvisi, pubblicità, cartoncini, nastri, fascette ed ogni altro materiale che accompagna o si riferisce al prodotto.

Ciascun organismo di controllo istituisce un sistema informatico sul proprio sito attraverso il quale - senza oneri ma lasciando traccia di ogni accesso - ciascun operatore possa verificare i certificati di conformità dei fornitori. FederBio si farà promotrice della realizzazione di un data base dell'agricoltura biologica, che consenta a tutti i soggetti coinvolti/interessati (dalla pubblica amministrazione fino al

consumatore finale) di interagire con il sistema di controllo e certificazione mettendo a sistema e rendendo disponibili - nel rispetto delle norme in materia di privacy e con procedure che lascino traccia degli accessi effettuati - le informazioni disponibili presso i propri associati.

Art. 15 - Gli operatori biologici devono inviare le notifiche di variazione entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione dei dati o delle informazioni di cui alla notifica di inizio delle attività.

Nel caso di cambiamento del titolare o della ragione sociale di un'azienda già iscritta nell'elenco, si procede come nei casi di prima iscrizione all'elenco medesimo, fatti salvi i diritti acquisiti. La prosecuzione a controllo dell'operatore subentrante, senza soluzione di continuità con il precedente, può essere consentita, ma soltanto qualora l'organismo di controllo assoggettante abbia evidenza di riscontri oggettivi ed obiettivi circa la continuità della implementazione del metodo colturale biologico in azienda e del fatto che non siano state inficiate la affidabilità e la sicurezza del sistema di controllo.

Ogni operatore ha facoltà di mutare l'organismo di controllo e certificazione cui volontariamente assoggettarsi. In tal caso deve effettuare una notifica di variazione specificando l'organismo di controllo e certificazione cui era assoggettato. Il transito dell'assoggettamento da un organismo di controllo e certificazione a un altro deve avvenire senza soluzione di continuità e con modalità tali da non compromettere l'integrità, l'efficacia e la continuità del sistema di controllo e certificazione; in caso contrario il transito va considerato come un nuovo assoggettamento.

Art. 16 - L'organismo di controllo e certificazione subentrante, al fine di garantire la continuità del sistema di controllo e certificazione, deve acquisire dall'organismo cui era prima assoggettato l'operatore le informazioni necessarie che costituiscono la cosiddetta "liberatoria" come previsto dalla normativa vigente.

L'organismo di certificazione che acquisisce l'operatore si impegna a mantenere almeno la medesima classe di rischio attribuita dall'organismo di certificazione cedente per minimo un anno e comunque fino all'acquisizione di evidenze oggettive che possano motivare una diversa classificazione del rischio.

Art. 17 - Anche fuori dai casi previsti dall'art. 16 (come, per mera esemplificazione non esaustiva, lo scambio di informazioni tra organismi di certificazione), le risposte alle richieste di informazioni sullo stato di certificabilità dell'operatore devono sempre essere accompagnate da relazioni - anche informali - che diano effettiva cognizione all'organismo di certificazione richiedente non solo delle evidenze oggettive sullo stesso emergenti (es: provvedimenti sanzionatori pendenti e/o non conformità in corso di gestione), ma anche della valutazione del livello di affidabilità complessivamente mostrato dall'operatore durante il precedente periodo di assoggettamento nonché ogni altra comunicazione utile a fornire un quadro complessivo della situazione aziendale alla luce di una puntuale applicazione dei principi di precauzione e di prevenzione.

I documenti di certificazione, nonché quelli attinenti al transito di operatori ad altro organismo di certificazione e alle relazioni di filiera, saranno emessi dagli organismi di certificazione sulla scorta delle evidenze emerse dalle relazioni di cui agli artt. 16 e 17 nonché dal data base di cui all'art. 14 u.c. Appositi Regolamenti tecnici redatti dal Comitato Tecnico della Federazione individueranno in dettaglio procedure all'uopo condivise.

All'insorgere - o anche solo al prospettarsi - di una situazione di criticità che possa inficiare la efficacia, la efficienza e la credibilità del sistema di controllo, ogni socio è tenuto a farsi promotore di un confronto franco e leale con gli altri associati che appaiono essere interessati nella criticità rilevata.

Nelle diverse sedi come sopra adite, la leale collaborazione dei soci si attiverà per trovare legali soluzioni alla criticità emersa nel preminente intento di salvaguardare la

efficienza, la credibilità e la percezione di correttezza e di efficacia del sistema di controllo.

Art. 18 - Le violazioni da parte degli operatori della disciplina prevista dalle normative comunitaria e nazionale determinano infrazioni ed irregolarità nella condotta posta in essere rispetto alla più corretta applicazione del metodo di produzione biologico. Tali non conformità, se non costituiscono più gravi violazioni di legge o se il fatto non è previsto come illecito da altra disposizione di legge, determinano i provvedimenti irrogati dagli organismi di certificazione secondo quanto in atto previsto dalla normativa vigente. Gli organismi di certificazione qualora rilevino comportamenti in manifesta e grave violazione di norme di legge, che esulano il proprio ambito di operatività sono tenuti a informare senza indugio le Autorità preposte.

L'inosservanza si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

L'irregolarità si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale.

L'infrazione si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali

dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

In generale, nella concreta irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, l'organismo di controllo e certificazione deve tenere conto della gravità, se lieve o importante, della violazione posta in essere dall'operatore.

Art. 19 - I provvedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli irroganti l'esclusione dal sistema di controllo, implicano per l'operatore l'obbligo di rimuovere le non conformità secondo le prescrizioni date dall'organismo di certificazione assoggettante.

L'inadempimento agli obblighi di cui al comma precedente determina l'irrogazione di nuovo provvedimento di rango immediatamente superiore a quello non adempiuto.

La procedura di controllo predisposta dagli organismi di certificazione deve contenere adeguate norme circa la partecipazione dell'operatore all'istruttoria nonché circa l'impugnazione, avanti un organismo terzo precostituito, dei provvedimenti sanzionatori adottati. Detto Organismo terzo può anche essere individuato nell'organo rappresentativo delle parti coinvolte nel processo di certificazione.

La Federazione si impegna a rendere pubblici gli estremi dei provvedimenti di esclusione dal sistema di controllo, emessi dagli organismi di certificazione, una volta che questi siano divenuti definitivi.

Art. 20 - Tutti i soggetti della filiera del biologico devono svolgere all'interno della stessa le proprie attività nel rispetto dei rispettivi ruoli.

In particolare, gli associati si astengono dall'esercitare pressioni di natura commerciale sugli operatori clienti e certificati, affinché questi inducano gli operatori fornitori a cambiare ente certificatore e ciò anche tramite l'adozione di strumenti giuridici imposti ai fornitori, ad esempio, statuti e/o Regolamenti di marchio di Associazioni o Consorzi.

Inoltre, ogni organismo di certificazione associato si astiene dall'utilizzare strutture - intendendo, con tale termine, le risorse umane, le risorse strumentali, gli edifici e i

locali, le macchine e le attrezzature, eccetera - appartenenti e/o operanti come Organizzazioni Professionali Agricole e/o Associazioni di produttori/operatori biologici e/o organizzazioni in genere al di fuori di accordi opportunamente formalizzati e pubblici e comunque esclusivamente nell'ambito di quanto previsto nell'art. 11 comma *f*. In ogni caso, tutti gli operatori assoggettati e le loro organizzazioni associative sono tenuti ad agevolare le attività di controllo degli organismi di certificazione e a prestare agli stessi ogni fattiva collaborazione al fine di fornire al consumatore (sia esso acquirente mediano che finale) un prodotto del tutto conforme alle normative vigenti nel settore agricoltura biologica.

L'organismo di certificazione associato, infine, si astiene dal realizzare accordi di ogni tipo - in particolare, quelli che abbiano quale obiettivo il raggiungimento di vantaggi economici - con qualsiasi Ente e/o Soggetto (persona fisica e/o giuridica) in qualunque modo connessi all'attività di controllo e certificazione espletata e ciò, tranne nel caso in cui tali accordi siano stipulati a scopi non commerciali (ricerca, studio, sperimentazione, divulgazione, eccetera).

Pertanto, gli organismi di certificazione associati si asterranno dall'intrattenere rapporti economici di qualsiasi genere con - e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo -

- società di consulenza che siano operanti nei settori oggetto di certificazione;
- fornitori di mezzi tecnici e imprese ad esse associate;
- liberi professionisti che svolgano la loro prestazione professionale in assistenza - o, comunque, in favore - di operatori assoggettati al proprio controllo;
- centri di Assistenza Agricola (CAA), di ogni tipo e in qualsiasi forma costituiti;
- altri soggetti che abbiano ricevuto da un'Autorità pubblica la gestione informatizzata delle notifiche di assoggettamento al controllo oppure gestiscano le domande di contributi, qualsiasi natura esse abbiano.

Atteso il contenuto devolutivo (concessione amministrativa in senso proprio) del decreto ministeriale che attribuisce il potere di controllo e certificazione in ambito agricoltura bio, l'attività di certificazione non è suscettibile di subappalto.

In ogni caso, tutti i soci di FederBio si asterranno dal porre in essere qualsiasi tipo di accordi commerciali ed economici con altri soggetti della filiera (soci e non della Federazione) che possano essere anche solo percepiti come lesivi della affidabilità, trasparenza ed efficacia del sistema nel suo complesso nonché delle transazioni che intervengono al suo interno.

Nello svolgimento di attività promozionali (fiere e promozione di prodotti), tutti i soci della Federazione si attiveranno concretamente affinché non emergano situazioni che possano essere anche solo percepite come generatrici di un conflitto di interessi. Qualora intercorra un contratto di prestazioni di servizi di certificazione, ciascun organismo di certificazione associato dovrà garantire pari possibilità di accesso e a condizioni di costo identiche agli operatori e l'assenza di proprio utile attraverso il perseguimento della mera rifusione dei costi (vivi e d'impresa) sostenuti.

Gli organismi di certificazione associati si impegnano tuttavia a non svolgere direttamente attività promozionale a favore di operatori e dei prodotti oggetto della loro attività di certificazione, ma esclusivamente dei propri servizi, attività e marchi. Per le esigenze di attività promozionali degli operatori certificati gli organismi di certificazione associati si impegnano quindi a verificare la possibilità di avvalersi di altre strutture aderenti alla Federazione o della Federazione stessa.

TITOLO V

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI

Art. 21 - Le Autorità competenti nazionale e locali rappresentano - di per sé - interlocutori fattivi di FederBio e di ciascun socio della Federazione nell'interesse del sistema italiano del biologico.

Tutti i soci di FederBio si obbligano a intrattenere rapporti corretti nei confronti delle Autorità competenti nazionale e locali e a tendere ad avere una interlocuzione comune con le medesime tramite la sezione soci di appartenenza e FederBio.

Pertanto, i rapporti di ciascun socio con dette Autorità – qualora possano determinare ripercussioni sugli altri associati – devono necessariamente passare per una interlocuzione interna alla sezione soci di rispettiva appartenenza – e di FederBio, se del caso - allo scopo di raggiungere una uniformità di comportamento e di confronto con le medesime Autorità.

TITOLO VI

PRESCRIZIONI FINALI

Art. 22 - Tutti i soci si obbligano ad adottare integralmente i protocolli di cui FederBio si è fatta o farà promotrice.

FederBio si farà promotrice – attraverso il Comitato Tecnico della Federazione – di regolamenti tecnici che affrontino questioni specifiche al fine di consolidare una prassi operativa efficace e condivisa per la gestione di peculiari criticità.

Detti Regolamenti – e gli altri previsti negli articoli precedenti – faranno parte integrante del presente Codice di Autodisciplina e saranno vincolanti per tutti i soci.

La violazione degli stessi costituisce fonte di sanzione per violazione del presente Codice di Autodisciplina.

Anche altri documenti della Federazione – se approvati dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo della Federazione con specifica indicazione al riguardo – costituiranno parte integrante del presente Codice; agli stessi si applicherà la previsione di cui al comma precedente.

Art. 23 - Il presente Codice di Autodisciplina – con tutti i regolamenti, gli atti e i documenti dai quali è o sarà integrato – è vincolante per tutti i soci di FederBio. Qualora rispetto a specifiche prescrizioni emerga la necessità di definire periodi di adeguamento per le organizzazioni associate questi verranno definiti dal Consiglio Direttivo della Federazione anche su proposta delle Sezioni soci interessate.

Gli associati riconoscono esplicitamente che la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice può determinare anche l'esclusione del socio dalla Federazione.

ALLEGATO A

CODICE DI AUTODISCIPLINA SEZIONE SOCI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

<i>1. Caratteristiche minime del servizio di controllo e certificazione</i>	
1.	La prima visita in fase di avvio o visita per la idoneità aziendale deve essere effettuata, sempre e in ogni caso, entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica, fatte salve motivate cause di forza maggiore che la impediscano. Non potrà essere tollerato alcun atteggiamento dilatorio dell'operatore che si propone per l'assoggettamento; così come - nell'ipotesi di ispezione annuale - non dovrà essere tollerato alcun atteggiamento dilatorio e/o resistente alla effettuazione di visite ispettive a sorpresa. In entrambi i casi, le richieste immotivate di dilazione o di differimento di visita ispettiva costituiranno una evidenza oggettiva della assenza del requisito della affidabilità dell'operatore (principio di precauzione e prevenzione).
2.	Le decisioni assunte dal/i Comitato/Commissioni di Certificazione concernenti le Non Conformità rilevate durante la visita devono essere inviate agli operatori biologici entro 30 giorni dalla data della riunione dell'organo deliberante e comunque entro 60 giorni dalla visita ispettiva.
3.	L'esito positivo del rapporto di prova deve essere sempre comunicato all'operatore biologico entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del rapporto di prova dal laboratorio; l'esito negativo del rapporto di prova deve essere comunicato all'operatore biologico dietro richiesta di quest'ultimo.
4.	Il rilascio di certificati (attestati e certificati), codici, password, login di accesso a banche dati o altro documento descritto nel Regolamento Interno accettato dall'operatore biologico deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta, a condizione che tutte le informazioni necessarie siano state fornite all'Odc.
5.	Alle richieste di informazioni, inviate per iscritto all'Odc (tramite sito-web, email, fax o lettera) dall'operatore biologico, deve essere data risposta entro 10 giorni lavorativi.
6.	I ricorsi proposti dagli operatori assoggettati devono essere trattati dagli organi di arbitrato all'uopo istituiti presso ogni Odc. entro un termine non superiore a 30 giorni. Ai reclami inviati all'Odc per iscritto da operatori o terzi - che ne abbiano legittimo interesse e il fondato motivo - deve essere data una prima risposta entro 5 giorni lavorativi, confermando la fondatezza del reclamo oppure la sua infondatezza; una seconda risposta deve essere inviata al termine delle attività conseguenti al reclamo.
7.	Le visite ispettive per la valutazione delle richieste di estensione/variazione della certificazione e/o variazione di notifica devono essere effettuate entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore biologico.
8.	L'operatore biologico ha diritto a ricevere una copia e/o un riassunto del Rapporto di Audit al termine dell'audit stesso; in caso di Rapporti di Audit riassuntivi dei dati della visita ispettiva, questi devono contenere almeno l'esito complessivo della verifica, la descrizione delle Non Conformità e/o Raccomandazioni e/o Osservazioni, il nome per esteso del Valutatore/Ispettore e dell'operatore biologico e la firma di entrambe le parti. In caso di disaccordo sulle conclusioni dell'audit, l'operatore biologico può rifiutarsi di firmare il rapporto di audit; in tal caso, il rapporto di audit deve essere inviato all'operatore biologico con raccomandata con ricevuta di ritorno.

<p>2. <i>Concorrenza leale</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • L'Odc associato si astiene dal contattare e/o inviare proposte commerciali, agli operatori biologici certificati da altri Odc associati alla Federazione, <u>che contengano sconti rispetto a quanto previsto nel tariffario approvato</u> e che siano: <ol style="list-style-type: none"> i. formulate con qualsiasi mezzo (ad esempio, lettera, fax, e-mail, telefono, ecc.) ii. dirette a singole aziende e/o gruppi di aziende e/o iii. su base nazionale, regionale e locale. <p>L'Odc associato vigila affinché anche coloro, in qualità di persone fisiche o giuridiche operanti in suo nome e conto, facciano lo stesso. Tale punto non si applica nel caso in cui all'Odc associato siano state ritirate l'autorizzazione ministeriale e/o l'accreditamento richiesti dalla legge e/o da norme volontarie per lo specifico schema di certificazione (ad esempio Reg. CE 834/07, NOP, JAS, CAAQ, ecc.). Tale punto non si applica qualora l'Odc associato mostri evidenza che il contatto e/o la proposta commerciale sia stata richiesta per iscritto (lettera, fax, e-mail) dall'operatore biologico.</p>
<p>L'Odc associato si astiene dall'esercitare pressioni di natura commerciale sugli operatori biologici certificati, affinché queste inducano gli operatori biologici fornitori a cambiare ente certificatore, anche tramite l'adozione di strumenti giuridici imposti ai fornitori, ad esempio, statuti e/o Regolamenti di marchio di Associazioni o Consorzi.</p> <p>Nella propria comunicazione istituzionale e/o commerciale, anche svolta informalmente (es. durante gli audit presso i clienti), l'Odc associato non deve denigrare gli altri Odc associati alla Federazione ed anche quelli non associati, in particolare, criticandone l'operato e sollevando dubbi sulla loro serietà e professionalità.</p> <p>Il raggiungimento di nuovi accreditamenti può essere utilizzato a fini di marketing, anche sottolineando che si tratta di un primato raggiunto dall'Odc associato, ma senza collegare ciò alla qualità delle certificazioni rilasciate.</p> <p>L'Odc associato si astiene dal vantare, nella propria comunicazione istituzionale e/o commerciale, la superiorità della certificazione accordata sulla base di standard privati più restrittivi di quelli stabiliti dalle vigenti leggi, limitandosi ad evidenziarne solamente gli elementi distintivi.</p> <p>L'Odc associato in riferimento ai contratti con gli operatori si impegna inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a non inserire clausole contrattuali che limitino forzosamente il diritto di recesso dell'operatore biologico certificato, ovvero che impongano, in caso di recesso, l'obbligo di effettuare la comunicazione con anticipo superiore a 30 giorni, ovvero che prevedano, in caso di recesso, l'applicazione di penali, sanzioni od altri gravami non adeguatamente giustificati; • a condividere nell'ambito di FederBio uno schema contrattuale tipo e di adottarlo secondo tempi e modalità definite in accordo con la Federazione
<p>L'Odc associato si impegna ad individuare ed applicare al proprio interno, ad esempio nelle attività di verifica ispettiva interna, i parametri utilizzati per il calcolo della durata dell'audit previsti in tabella 1; inoltre, si impegna a portarli a conoscenza degli operatori biologici certificati, ma senza che ciò costituisca un vincolo contrattuale con esse.</p>

3. Rapporti tra Odc associati, valutatori/ispettori ed altro personale	
1.	I Valutatori/Ispettori che operano in qualità di soci e/o associati, di collaboratori interni e/o esterni, di dipendenti, compresi i tirocinanti, all'interno di studi associati professionali, non possono effettuare attività ispettiva su incarico dell'Odc associato presso gli operatori biologici a qualsiasi titolo clienti degli studi medesimi con i quali abbiano comunque rapporti. L'Odc associato inserisce tale clausola nei contratti stipulati con i Valutatori/Ispettori.
2.	L'Odc associato remunera le prestazioni professionali dei Valutatori/Ispettori per l'attività di valutazione e/o ispezione, sotto qualsiasi forma di collaborazione resa, riconoscendo loro un equo compenso che garantisca - comunque - un adeguato e decoroso trattamento economico in modo da assicurare professionalità e competenza. All'uopo si allega la tabella n°1 per individuare i tempi minimi orientativi di durata dell'audit per tipologia aziendale. A questo proposito, gli organismi associati si impegnano a confrontare ogni anno il costo medio delle ispezioni per tipologia da essi sostenuto e a adottare un compenso orario o giornaliero per le prestazioni del personale ispettivo non dipendente.
3.	L'Odc associato adotta il percorso di formazione, qualificazione e addestramento per i Valutatori/Ispettori indicato in Allegato I.
4.	E' consentito il passaggio di una risorsa umana, con contratto di lavoro dipendente, da un Odc all'altro. Tuttavia, l'Odc cui transita la risorsa umana deve informare l'Odc in cui la risorsa umana era assunta in precedenza, per consentire la riorganizzazione dell'ufficio e, nel rispetto delle norme sul diritto del lavoro, avendo come obiettivo quello di gestire il passaggio delle consegne nell'Odc in cui la risorsa umana era assunto, come accordo tra le parti interessate senza che si creino ulteriori costi e/o irrimediabili conseguenze per nessuna delle parti in causa. Fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui agli artt. 2104 e 2105 Codice Civile, nell'ipotesi di passaggio di una risorsa professionale che abbia rivestito il ruolo di significativa responsabilità nell'ambito dell'Odc con contratto professionale, gli Odc associati si obbligano di non avvalersi delle prestazioni di soggetti che abbiano rivestito tali ruoli presso altri Odc nell'anno (solare) precedente.
4. Iniziative di armonizzazione concernenti il sistema di controllo e certificazione	
1.	Quando l'Odc socio della Federazione viene a conoscenza che una propria interpretazione delle norme potrebbe agevolare i propri operatori biologici clienti ed anche quelli potenziali clienti, a scapito di altri operatori biologici certificati da altri Odc anche non associati, deve immediatamente ricorrere all'organo competente della Sezione Soci, onde averne un'interpretazione applicabile a tutti gli Odc associati.
2.	Qualora l'interpretazione controversa richieda l'intervento chiarificatore delle Autorità Competenti locali, regionali, nazionali e/o comunitarie e/o i tempi di attesa di una risposta decisiva siano lunghi, l'Odc associato deve: <ul style="list-style-type: none"> • per i nuovi casi o per nuovi clienti, assumere le proprie decisioni basandosi sull'interpretazione più restrittiva, in attesa che la controversia sia risolta; • per i clienti che usufruiscono già della certificazione, informarli che è stato chiesto un parere all'Autorità competente e che ciò potrebbe influire in futuro sulla certificabilità dei prodotti
3.	L'Odc associato si impegna a fornire, pareri, osservazioni, proposte, dati, eccetera, che la Federazione richiede, nonché a far partecipare il proprio personale (anche in video conferenza) alle riunioni indette dagli organi statutari, comprese quelle tecniche, salvo il caso di assenza per cause di forza maggiore e/o giustificate e a condizione che l'ordine del giorno, la data della riunione o dell'invio delle informazioni pervengano nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Federazione.
5. Procedure di conciliazione amichevole e ricorso all'Arbitrato del Gran Giurì	
1.	L'Odc associato riconosce nell'Assemblea della Sezione Soci Organismi di Certificazione la sede amichevole di composizione delle controversie relative al presente Codice di Autodisciplina.
2.	L'Odc associato riconosce nell'Assemblea della sezione soci il luogo dove si espedisce il tentativo di conciliazione e componimento delle controversie insorte per presunte violazioni del presente codice che siano state esercitate da un Odc associato.
3.	Qualora la composizione della controversia in sede di Assemblea della Sezione Soci Organismi di Certificazione non abbia luogo, l'Odc associato può chiedere che la decisione sia assunta dal Giurì di autodisciplina in modo definitivo ed inappellabile.
4.	L'imputazione dei costi conseguenti la riunione del Giurì di autodisciplina verranno deliberati dal Giurì di autodisciplina stesso.

Tabella 1. Esempio di Modello di calcolo della durata dell'Audit**Audit in fase di sorveglianza**

Attività esercitata	criterio base		Criteri secondari (si aggiungono le ore a quelle definite dal criterio base)							
	SAU	ore	Colture e/o ordinamento prevalente	ore	n° appezzamenti	ore	n° unità produttive	ore	N° NC da chiudere	ore
Produzione vegetale	da 0 a 5	2	seminativi	0	da 1 a 3	0	1	0	1	0
	da 6 a 20	3	colture specializzate > 10% SAU (vite, olivo, fruttiferi)	1	da 4 a 7	0,5	da 2 a 3	0,5	da 2 a 3	0,5
	da 21 a 50	4	orticole certificate per il mercato (no autoconsumo)	1	da 8 a 15	1	oltre 4	1	oltre 4	1
	oltre 51	5	altro.....		oltre 16	1,5	altro....		altro....	

Deve essere poi completato per le altre attività (produzione animale, preparazione, importazione, distribuzione e commercio)

La durata dell'audit si riferisce alle ore di permanenza in azienda e comprensive della redazione del rapporto di audit, con esclusione delle ore imputabili al viaggio e alle pause per pranzo

ESEMPIO

Azienda di 18 ettari con 2 ettari di vigneto e 2 ettari di pomodoro; 6 appezzamenti e 3 unità produttive; 3 NC non chiuse dalla visita ispettiva precedente; **durata minima dell'audit = 6.5 ore**

Audit in fase di avvio

+ 20% rispetto alla durata minima dell'audit in fase di sorveglianza

Nota bene: la durata dell'audit si riferisce al totale delle ore impiegate per un controllo fisico completo per anno, cioè quella durata può essere raggiunta anche dalla somma di più audit svolti nell'anno.

Allegato I

QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITA' ISPETTIVA

Fasi	Attività
Formazione di base	<p>1. Laurea e diploma secondo il D.lvo 220/95 ovvero Diploma di Scuola Media Superiore, Diploma Universitario, Diploma di Laurea, (nelle materie previste dall'allegato 2, Parte I, D.Lgs. 220/95 e successive modifiche ovvero <i>scienze agrarie, forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria ed equipollenti ovvero il diploma di perito agrario, agro-tecnico, perito chimico, alimentarista ed equipollenti</i>).</p> <p>Sono validi tutti i titoli, corsi e diplomi europei ed emessi nei paesi terzi a condizione che siano riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p>
Addestramento specifico	<p>1. Formazione specifica in aula presso l'Organismo di Controllo o altri Enti di almeno 24 ore;</p> <p>2. tirocinio in affiancamento ad un Auditor Tutor per almeno 2 audit completi della durata di almeno 1 gg per settore di impiego (produzioni vegetali, produzioni zootecniche, preparatori, importatori) di cui 1 condotta dall'allievo;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli audit debbono riguardare sia visite in fase di avvio che in fase di sorveglianza in aziende di produzione biologica ✓ al termine del tirocinio, l'Auditor Tutor deve esprimere una propria valutazione scritta circa la preparazione acquisita dal tirocinante <p>3. test finale di abilitazione, da eseguirsi alla fine del periodo formativo;</p> <p>4. una valutazione finale, tramite test oppure colloquio oppure witness audit, da parte dell'ente certificatore prima dell'immissione in ruolo ovvero prima dell'iscrizione del nominativo nell'Albo/Elenco/Registro</p>
Esperienza professionale nel settore agricolo e/o agro-alimentare Esperienza di audit	<p>1. Esperienza di lavoro di almeno 12 mesi come professionista e/o dipendente nel settore agricolo e/o agroalimentare e/o servizi consulenziali per il settore¹</p> <p>2. Il tirocinio professionale svolto secondo i rispettivi ordinamenti si ritiene equivalente ad un'esperienza di lavoro di 12 mesi.</p> <p>3. La formazione in affiancamento di almeno 30 gg di attività di verifica/valutazione equivalgono ai 12 mesi previsti dal punto 1.</p>
Iter di qualifica per l'iscrizione nell'elenco ispettori dell'Organismo di controllo	<p>1. valutazione positiva dell'Auditor Tutor in affiancamento</p> <p>2. valutazione possesso dei requisiti minimi da parte della funzione cui spetta il compito di selezionare il personale ispettivo (Responsabile Controlli, Presidente, altro)</p> <p>3. iscrizione elenco/albo/registro</p> <p>4. conferimento dell'incarico scritto da parte della funzione preposta</p> <p>5. firma impegno alla riservatezza, confidenzialità, assenza conflitti di interesse</p>

¹ L'esperienza di lavoro non è fungibile con altre esperienze tipo stage, tirocini, formazione a distanza o in aula (anche se di durata superiore a 12 mesi) e deve essere documentata

Fasi	Attività
Mantenimento della qualifica di Ispettore	1. valutazione periodica sulla base di criteri minimi delle prestazioni dell'Auditor, eseguita dalla funzione preposta dell'Ente di certificazione: <ol style="list-style-type: none"> a) controllo qualità sul rispetto dei tempi stabiliti dai piani di controllo (ispezioni e analisi) approvati dall'Ente di Certificazione b) reclami o segnalazioni dai clienti e/o dal mercato sul comportamento dell'ispettore c) test di verifica mediante somministrazione di questionari e/o casi studio d) witness audit eseguiti da funzioni qualificate (Auditor esperti, Coordinatori regionali etc.) 2. invio scheda o CV dell'Auditor, aggiornato ad inizio anno.
Riqualifica (in caso di perdita di qualifica)	in caso di perdita di qualifica per cause non connesse alla valutazione delle prestazioni l'ispettore dovrà ripercorrere l'iter dal punto 3 Tirocinio dell'Addestramento specifico.
Formazione annuale	L'Ente di Certificazione definisce un Programma e/o Piano di Formazione Annuale a cui gli ispettori sono tenuti a partecipare.
Contratto	Il contratto tra l'ispettore e l'Ente di Certificazione dovrà essere redatto secondo le linee guida allegate al presente documento

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO

ORGANISMO DI CONTROLLO - ISPETTORE

Il contratto tra l'ispettore e l'organismo di controllo oltre ai normali elementi tipici del negozio giuridico dovrà contenere almeno le seguenti obbligazioni

Dichiarazioni dell'ispettore (collaboratore o dipendente) in merito a:

- a) rapporti di consulenza precedenti, attuali e futuri con aziende assoggettate all'Ente di Certificazione
- b) indipendenza ed assenza di rapporti di collaborazione e/o consulenza con aziende ad egli incaricate

Es. di clausola contrattuale

- essere a conoscenza, in particolare, dei processi dell'ente certificatore relativi all'attività ispettiva, dei requisiti per la certificazione e degli altri requisiti pertinenti;
- impegnarsi ad operare conformemente alle politiche ed alle procedure applicabili stabilite da _____(nome Organismo di controllo)_____, comprese quelle che riguardano gli aspetti di riservatezza ed indipendenza da interessi di carattere commerciale o di altra natura nell'ambito dell'attività svolta ai fini del controllo e della certificazione, impegnandosi ad astenersi dalle proprie funzioni nel caso di interessi personali o familiari diretti con l'azienda valutata;
- assicurare l'indipendenza e l'assenza di qualsiasi rapporto di consulenza e/o collaborazione nei confronti delle aziende assoggettate al sistema di Controllo e Certificazione di _____(nome Organismo di controllo)_____ che gli verranno assegnate; il rapporto di consulenza e/o collaborazione con le aziende in incarico si intende riferito ad un periodo di 24 mesi antecedenti al ricevimento dell'incarico stesso;
- impegnarsi a dichiarare a _____(nome Organismo di controllo)_____ ogni genere di rapporto precedente e/o attuale e/o sopravvenuto proprio o del suo datore di lavoro con il fornitore o il progettista di prodotti per i quali gli è stata affidata la valutazione o la certificazione relativa.

Con specifico riferimento alle potenziali situazioni di conflitto di interessi, l'Ispettore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la completezza e la rispondenza a verità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni rese in merito, obbligandosi ad aggiornare la stessa contestualmente alla insorgenza di ogni fattispecie che possa sopravvenire durante il periodo di efficacia del presente contratto.

Compiti ed obblighi dell'ispettore (collaboratore o dipendente)

Formazione ed addestramento obbligatorio

Es. di clausola contrattuale

L'Ispettore si obbliga a partecipare ai necessari corsi di aggiornamento stabiliti da _____(nome Organismo di controllo)_____ ed a sottoporsi alle relative procedure di valutazione. La positiva conclusione dei detti corsi, unitamente alla costante valutazione delle sue prestazioni operata da _____(nome Organismo di controllo)_____ in relazione alle attività svolte, sono condizioni necessarie per il mantenimento della qualifica e per l'affidamento degli incarichi.

Proprietà dei documenti

Es. di clausola contrattuale

L'ispettore, inoltre, si obbliga ad utilizzare ogni documento fornitogli da _____(nome Organismo di controllo)_____, esclusivamente per svolgere le attività di cui al presente contratto e prende atto che tutta la suddetta documentazione rimane di esclusiva proprietà di _____(nome Organismo di controllo)_____.

Risarcimento del danno

Es. di clausola contrattuale

Il puntuale rispetto di tutti i suddetti compiti ed obblighi, nonché l'esecuzione degli stessi nei tempi e nei modi stabiliti, è condizione imprescindibile per la percezione del relativo compenso. L'ispettore deve adempiere le obbligazioni derivanti dal presente contratto con la diligenza tipica del prestatore d'opera particolarmente qualificato; a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite nel contratto medesimo. Per patto espresso le prestazioni dedotte nel presente contratto non sono tra quelle previste e regolate dall'art. 2236 cod. civ. e pertanto l'ispettore risponderà dei danni comunque arrecati all'o.d.c. non solo per dolo ma anche per colpa lieve.

Rapporti con altri Organismi di controllo

Es. di clausola contrattuale

L'ispettore si impegna a comunicare a _____(nome Organismo di controllo)_____ l'insorgenza di rapporti di lavoro, di qualunque natura essi siano, comprese le prestazioni rese a titolo gratuito, in Italia o all'estero, con altri Enti certificatori operanti sul medesimo schema.

Durata/rinnovo/risoluzione del contratto

Es. di clausola contrattuale

Il presente contratto, la cui decorrenza è immediata, cesserà di essere efficace il 31/12 di ogni anno solare e potrà essere rinnovato tacitamente in assenza di disdetta da ambo le parti, da comunicarsi entro 60 giorni dal termine.

A _____(nome Organismo di controllo)_____ è attribuita la facoltà di recesso unilaterale previo invio della motivazione anche prima del suddetto termine, tramite comunicazione scritta contestuale.

Impegno alla riservatezza

Es. di clausola contrattuale

L'ispettore si impegna a mantenere il segreto professionale circa i dati e le informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento della sua funzione ed assicura a _____(nome Organismo di controllo)_____ la massima riservatezza. A tal uopo dichiara di avere presenti le disposizioni di cui agli artt. 622 e 623 C.P. che puniscono la rivelazione di segreti. Le esigenze di riservatezza suddetta non vengono meno con la cessazione del rapporto.

Controversie derivanti dall'esecuzione del contratto

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di riferimento territoriale scelto dalle parti e/o il ricorso ad accordi per il tramite di Camere Arbitrali.